

COVID-19 – MISURE CONCERNENTI L'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DELLE VIE RESPIRATORIE SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE

Premessa

In considerazione della normativa nazionale vigente per il contrasto del diffondersi della pandemia e dell'evolversi della situazione epidemiologica Covid-19, ritenuto necessario e urgente prevedere, anche successivamente al 30 aprile 2022, misure concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero territorio nazionale, il **Ministero della Salute** ha emanato l'**Ordinanza del 28/04/2022** che produce effetti a partire dal **1° maggio 2022** e fino al **15 giugno 2022**.

Principali disposizioni

Il provvedimento stabilisce le misure concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero territorio nazionale e in particolare:

- 1. obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per:**
 - a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
 - b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
 - c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
 - d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
 - e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
 - f) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
 - g) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
 - h) spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
- 2. obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche o di protezione superiore)** ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative e le strutture residenziali per anziani in genere.
- 3. Raccomandazione di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche o di protezione superiore)** in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico (bar, ristoranti, mense, negozi, attività commerciali, palestre, uffici postali, banche, alberghi, agenzie assicurative, ecc.)

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie sul luogo di lavoro

L'ordinanza del Ministero della Salute non tratta delle norme sanitarie sui luoghi di lavoro, dove risulta confermata la validità del protocollo condiviso Governo-Sindacati sottoscritto il 24 aprile 2020 e aggiornato il 06 aprile 2021.

Il 6 aprile u.s., infatti, il Ministero del Lavoro, il Ministero della Salute, l'INAIL, il Ministero dello Sviluppo Economico e tutte le parti sociali si sono incontrate per affrontare il tema del Protocollo di sicurezza anti-Covid. Le parti hanno concordato che le misure previste dal Protocollo devono continuare ad essere applicate anche nell'attuale fase perché il venir meno dell'emergenza pandemica, lo scorso 31 marzo 2022, non ha fatto venire meno l'esigenza di prevenzione dei contagi, che "continuano a destare preoccupazione". Anche le organizzazioni sindacali hanno espresso soddisfazione della conferma della validità dei Protocolli Covid, in quanto ritenuti strumenti importanti ed efficaci per rendere i luoghi di lavoro ambienti sani e sicuri anche in questa fase pandemica, ancora incerta negli esiti. Tutte le parti si sono date appuntamento per ulteriori incontri, per una eventuale revisione e attualizzazione del protocollo stesso e pare che la prossima data in agenda sia il 4 maggio 2022.

Per gli uffici pubblici e per tutta la Pubblica Amministrazione è già pronta una circolare del ministro Renato Brunetta, nella quale saranno indicati i criteri base di prevenzione e protezione sanitaria cui attenersi e che raccomanderà il ricorso alla mascherina (*fonte" Il sole 24 ore"*).

In questo quadro restano da fare delle valutazioni specifiche per i luoghi di lavoro aperti al pubblico, in relazione al "valore vincolante" delle misure definite dai datori di lavoro nei confronti di visitatori, clienti e pubblico in genere. Tale considerazione prende spunto soprattutto dal tenore di "sola raccomandazione" dell'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico che però, al contempo, sono anche luoghi di lavoro per coloro che vi prestano la propria attività lavorativa. In questi casi l'unica "arma" a disposizione consiste in un approfondimento della valutazione del rischio, tesa a ridefinire le misure di prevenzione e protezione dal contagio in relazione alla condizione descritta.

Green Pass, obbligo vaccinale e smart working

Dal 1° maggio p.v. non servirà più il green pass rafforzato (ottenuto con vaccinazione o guarigione dal Covid) per frequentare palestre e piscine al chiuso, partecipare a feste e cerimonie, convegni e congressi, entrare in discoteche e sale da gioco, andare al cinema e a teatro. L'unica eccezione sono le visite in ospedale e RSA, dove sarà necessario esibire il super green pass fino al 31 dicembre.

Dal 1° maggio decade anche l'obbligo di green pass base per accedere al luogo di lavoro, consumare in bar e ristoranti al chiuso, salire su aerei, treni, traghetti e pullman intra-regionali, partecipare a concorsi pubblici, accedere alle mense, andare allo stadio e assistere a spettacoli teatrali e concerti all'aperto. In tutti questi luoghi **l'accesso diventa libero**.

Inoltre, secondo quanto appreso dagli organi di stampa, il Ministro Speranza ha firmato un'ordinanza che proroga al 31.05.2022 la necessità del Green Pass "base" (vaccinazione, guarigione o tampone negativo) per i viaggi all'estero, mentre dal 1° maggio non sarà più necessario compilare il Passenger Locator Form (PLF).

L'obbligo di vaccinazione resterà in vigore fino al 15 giugno p.v. per insegnanti e personale scolastico, forze dell'ordine e in generale tutti i cittadini dai 50 anni in su (pena multa di 100 euro). Anche per queste categorie cessa ad ogni modo, dal 1° maggio, l'obbligo di green pass base (in vigore fino al 30 aprile) per lavorare. Il vaccino continuerà a essere obbligatorio fino al 31 dicembre 2022 soltanto per i medici, infermieri, personale sanitario e delle RSA. E solo per loro la vaccinazione costituirà fino ad allora requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative.

Fino al 30 giugno 2022, nel settore privato, è possibile l'uso della procedura semplificata di comunicazione del lavoro agile, ossia senza l'accordo individuale tra datore e lavoratore. Restano prorogate fino al 30 giugno 2022 anche le misure in tema di sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio.

Per approfondire



- *Ordinanza del Ministero della Salute del 28.04.2022*